ILIA MASSARELLI
Firmato digitalmente da ILIA MASSARELLI
Data: 2024.10.21 15:16:03 +02'00'

Avvocatura Generale dello Stato

D'ASCIA LORENZO
Firmato digitalmente da D'ASCIA LORENZO
Data: 2024.10.21 15:51:51 +02'00'

Cont. 34720\24 - Avv.ti Massarelli - D'Ascia

CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

Per

Il **Ministero dell'Interno** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro p.t., e ove occorra il **Questore della Provincia di Roma**, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 (fax: 06-96514000; indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Contro

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Apostolo Cristiana, presso il quale è domiciliato, in Roma, via Ezio n. 19,
PEC cristianaapostolo@ordineavvocatiroma.org,
C.F.PSTCST85S55B819I

Avverso

L'**ordinanza del Tribunale - sezione immigrazione di Roma (R.G. 42256/2024),** depositata il 18.10.2024

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania disposto dal Questore di Roma in data 16.10.2024 ai sensi degli artt. 3 e 4, legge n. 14/2024 nei confronti dell'odierno intimato, cittadino del Bangladesh e proveniente, quindi, da un Paese di origine sicura.

Il decreto di trattenimento del Questore di Roma si fondava sull'applicazione della legge n. 14/2024 e del Protocollo tra Italia e Albania ratificato dalla medesima legge, che consente il trattenimento in centri situati in Albania di migranti provenienti da Paesi di origine scura, nelle more della valutazione della loro domanda di protezione internazionale.

Il decreto di trattenimento, emesso in data 16.10.2024, è stato tempestivamente trasmesso al Tribunale di Roma per la convalida.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha disposto il diniego di convalida, ritenendo che il provvedimento di trattenimento sia illegittimo in quanto adottato con la procedura accelerata alla frontiera in assenza del presupposto sancito dall'art. 28-bis, d. lgs. n. 142/2005 e dall'art. 31, par. 8, direttiva 2013/32/UE, ossia la provenienza del migrante da Paese di origine sicura.

Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie in esame, il Paese di provenienza del migrante (il Bangladesh) è accreditato dal decreto del MAECI del 7.5.2024 come Paese di origine sicura, ma con una eccezione per la categoria di soggetti degli appartenenti alla comunità LGBTQI+, le vittime di violenza di genere incluse le mutilazioni genitali femminili, le minoranze etniche e religiose, accusati di crimini politici, condannati a morte, sfollati climatici: pertanto, la sua designazione come Paese di origine sicura non sarebbe conforme al diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 4 ottobre 2024 resa sulla causa C-406-22.

Il Paese di origine dell'odierno intimato, quindi, sarebbe da ritenere non sicuro per quest'ultimo, con conseguente diniego di convalida del decreto di trattenimento.

Avverso detta ordinanza, errata e ingiusta, si propone ricorso per cassazione per i seguenti

MOTIVI

Istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite.

La presente controversia presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza in materia e, nel contempo, involge questioni di massima di particolare rilevanza e delicatezza che, a parere di questa difesa erariale, suggeriscono la rimessione della stessa alle Sezioni Unite di codesta Corte, in modo da pervenire quanto prima a una interpretazione che scongiuri l'ulteriore moltiplicarsi di un contenzioso seriale e una situazione di incertezza interpretativa tale da pregiudicare il buon funzionamento dell'attività amministrativa di governo del flusso di migranti e dell'esame delle domande di protezione internazionale.

* * *

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, legge n. 14/2024, degli art. 2-bis e 28-bis, d. lgs. n. 25/2008 e degli artt. 31 par. 8, 37 e 43, direttiva 2013/32/UE e della sentenza 4 ottobre 2024 causa C-406-22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L'ordinanza di non convalida è viziata per aver disapplicato il decreto del MAECI del 7.5.2024 adottato ai sensi dell'art. 2-bis, d. lgs. n. 25/2008, con riferimento al Paese di provenienza dell'odierno intimato, sulla base di una valutazione delle norme unionali che disattende le disposizioni in rubrica e travisa la sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia UE si è infatti pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dall'autorità giudiziaria moldava con esclusivo riferimento all'ipotesi di Paese designato di origine sicura nonostante vi fossero eccezioni per parti del territorio nazionale.

La Corte di Giustizia UE ha affermato che la facoltà degli Stati di introdurre eccezioni territoriali rispetto ai decreti di designazione dei Paesi di origine sicura non sarebbe più consentita con l'entrata in vigore della direttiva 2013/32/UE.

Nella sentenza del 4 ottobre 2024 non vi è invece alcun riferimento alla possibilità degli Stati di precisare, nelle schede allegate ai decreti di designazione dei Paesi di origine sicura, informazioni aggiuntive relative ad alcune categorie

di soggetti, rispetto alle quali sussistano criticità nel rispetto dei diritti, senza che questo implichi l'esistenza di eccezioni territoriali.

In tal senso il rinvio, contenuto nell'ordinanza in epigrafe, al paragrafo 68 della citata sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia UE non pare dirimente, atteso che nello stesso non si affronta la possibilità di eccezioni relative a categorie di soggetti, ma si ribadisce unicamente il principio della inammissibilità di designazioni di Paesi di origine sicura che presentino eccezioni per alcune parti del proprio territorio (il detto paragrafo 68 va letto in coordinamento con il paragrafo 67, e, a conferma di ciò, si veda il paragrafo 71 della sentenza in esame).[1]

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, invece, il Paese di provenienza dell'odierno intimato è designato dal decreto del MAECI come sicuro su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni relative a parti di esso.

Il Tribunale ha rilevato che la scheda allegata al decreto del MAECI indicasse nel Paese di provenienza in questione l'esistenza di criticità nel rispetto dei diritti

---

[1] Corte di Giustizia UE, 4 ottobre 2024, causa C-406-22 (versione ufficiale in francese) :

« 67. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s'inscrit l'article 37 de cette directive, il ressort, premièrement, de cet article 37 que les États membres peuvent désigner des pays d'origine sûrs, conformément à l'annexe I de ladite directive. Or, à l'instar du libellé dudit article 37, les critères énoncés à cette annexe ne fournissent aucune indication selon laquelle il est loisible aux États membres de désigner comme pays d'origine sûr seulement la partie du territoire du pays tiers concerné dans laquelle ces critères sont remplis.

68 Au contraire, aux termes de ladite annexe, la désignation d'un pays comme pays d'origine sûr dépend, ainsi qu'il a été rappelé au point 52 du présent arrêt, de la possibilité de démontrer que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2011/95, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

[...] 71 À cet égard, interpréter l'article 37 de la directive 2013/32 comme permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs, à l'exception de certaines parties de leur territoire, aurait pour effet d'étendre le champ d'application de ce régime particulier d'examen. Une telle interprétation ne trouvant aucun appui dans le libellé de cet article 37 ni, plus largement, dans cette directive, reconnaître une telle faculté méconnaîtrait l'interprétation stricte dont les dispositions ayant un caractère dérogatoire doivent faire l'objet [voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Commission/Luxembourg, C-502/13, EU:C:2015:143, point 61, et du 8 février 2024, Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d'une demande ultérieure), C-216/22, EU:C:2024:122, point 35 ainsi que jurisprudence citée] ».

di una categoria di soggetti, ma tale precisazione non costituisce un'eccezione territoriale quanto, tutt'al più, un'indicazione informativa che consente al soggetto interessato di invocare, caso per caso, "gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE" (art. 36, direttiva 2013/32/UE, recepito dall'art. 2-bis, comma 5, d. lgs. n. 25/2008).

In caso di appartenenza del richiedente alla categoria di soggetti "a rischio", sono invocabili dallo stesso tali gravi motivi, e la scheda allegata al decreto del MAECI costituisce un supporto informativo che le autorità o, in sede di convalida, il giudice possono tenere in considerazione ai fini della valutazione in concreto del singolo caso.

Non essendo stato accertato dal Tribunale che il richiedente abbia invocato tali gravi motivi, né che questi appartenesse, in concreto, e sulla base di elementi probatori convincenti, alla categoria di soggetti in questione, il decreto di trattenimento doveva essere convalidato, dal momento che i) il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro che è tale in tutto il suo territorio; ii) non sussistono i gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia sicuro nelle circostanze soggettive specifiche in cui si trova il richiedente.

L'ordinanza in epigrafe deve essere pertanto cassata per aver affermato l'errato principio di diritto secondo cui non può essere disposto il trattenimento ai sensi delle norme in rubrica quando il richiedente la protezione internazionale provenga da un Paese designato dal decreto del MAECI adottato ai sensi dell'art. 2-bis, d. lgs. n. 25/2008 come di origine sicura, quando questo sia tale in tutto il suo territorio nazionale, ma emergano criticità nel rispetto dei diritti di una specifica categoria di soggetti, alla quale il richiedente non abbia allegato né provato la propria appartenenza, ai fini della valutazione dei gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.

2. Carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

L'ordinanza in epigrafe pare viziata sotto altro profilo, per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente, sulla questione decisiva della declaratoria del Tribunale di insicurezza del Paese di origine del richiedente.

Come evidenziato nel primo motivo di ricorso, l'ordinanza è viziata per aver fatto mal governo delle norme che regolano la designazione di Paese di origine sicura e soprattutto aver travisato il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024.

La motivazione è tuttavia del tutto carente quando, calando nel caso concreto l'erroneo principio di diritto sopra censurato, il Tribunale ha omesso del tutto di indicare le ragioni che l'hanno condotto a ritenere che l'odierno intimato si trovasse nella situazione che giustificasse la disapplicazione della designazione del suo Paese di provenienza come Paese di origine sicura.

Nella motivazione dell'ordinanza in epigrafe manca, dunque, una reale valutazione del caso di specie all'esame del Tribunale, che si è limitato a svolgere una serie di considerazioni astratte in diritto, senza confrontarsi con la fattispecie concreta e in particolare con la verifica della appartenenza o meno del richiedente alla categoria di soggetti che risulterebbe "a rischio" nel Paese di provenienza.

Il Tribunale ha esaminato la scheda allegata al decreto del MAECI del 7.5.2024, prendendo atto del fatto che il Paese di provenienza dell'odierno intimato è qualificato come di origine sicura (con l'eccezione individuata per una specifica e puntuale categoria di soggetti), salvo poi sovvertire la valutazione del medesimo decreto del MAECI senza alcuna motivazione coerente con la peculiare situazione del richiedente.

L'ordinanza deve quindi essere cassata non solo per essersi fondata su una ricostruzione normativa errata (primo motivo di ricorso), ma anche per aver completamente omesso di indicare le ragioni in fatto che hanno condotto il Tribunale ad affermare che, sulla base di detta ricostruzione, il Paese di origine

dell'odierno intimato non fosse sicuro per quest'ultimo in relazione ai motivi riportati nella scheda Paese allegata al decreto del MAECI del 7.5.2024 e non potesse quindi trovare applicazione la disciplina della procedura accelerata alla frontiera o nelle zone di transito.

CONCLUSIONI

Piaccia a codesta Suprema Corte accogliere il presente ricorso e cassare la ordinanza in epigrafe.

Con vittoria di spese.

Si depositano i seguenti documenti:

- ricorso per cassazione notificato;
- copia conforme della pronuncia impugnata;
- fascicolo di primo grado.

Ai fini della prenotazione a debito secondo le vigenti disposizioni ed ai sensi dell'art. 14, d. lgs. 30 maggio 2002, n. 113, si dichiara che la presente controversia è esente dal contributo unificato.

Roma, 21 ottobre 2024

Ilia Massarelli - Lorenzo D'Ascia - *avvocati dello Stato*